



AREA IV – REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 25 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. b) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell'ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell'anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell'elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato che, agli accertamenti compiuti attraverso il collegamento on-line con l'Anagrafica di Roma Capitale, con l'Anagrafica Tributaria nonché dalle verifiche svolte presso i Comuni dell'area metropolitana di Roma Capitale e nel restante territorio nazionale, i soggetti intestatari delle imprese individuali in elenco risultano essere irreperibili;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 25 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. b) che prevede la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali per irreperibilità dell'imprenditore e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell'accertamento di cui sopra ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Viste le conseguenti Deliberazioni n. 28 del 1 settembre 2022 e n. 31 del 30 settembre 2022 con le quali il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell'artigianato ha disposto l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, per le quali è stata riscontrata l'irreperibilità dell'imprenditore;

Essendo stato notiziato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite Comunicazioni prot. 144336/2022, pubblicata all'Albo camerale dal 07/09/2022 al 21/09/2022 e prot. 163695/2022, pubblicata all'Albo camerale dal 04/10/2022 al 18/10/2022;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nel preavviso di cancellazione, senza che sia stato aggiornato da parte degli interessati l'indirizzo di residenza né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell'art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazioni prot. 197806/2022 del 18/11/2022 e prot. 199147/2022 del 21/11/2022, il Commissario ad acta ha disposto la cancellazione delle posizioni in elenco dall'Albo delle imprese artigiane e che con relativi avvisi prot. 199485/2022 e prot. 198618/2022 del 21 novembre 2022, il Conservatore del Registro delle Imprese ha dato notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett b), del D.P.R. n. 247/2004, per irreperibilità del titolare, di n. **25** imprese individuali, di cui all'elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall'adozione mediante comunicazione all'Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d'ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

Roma, data del protocollo

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell'Art. 40 DL 76/2020 dell'art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera B)			
"irreperibilità dell'imprenditore"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	822681	BSCMRC69P07H501F	BISCHETTI MARCO
2	860193	NCCLSN67T18H501J	TECNOEDIL 2000 DI NUCCILLI ALESSANDRO
3	875736	LLCNRC65E09H501J	LA LICATA ENRICO
4	964614	MRTCLD57A17H501N	MARTINI CLAUDIO
5	1004872	CRTBRN56H23I266H	EDIL DATAPROGRESS EUROPE DI CARIOTI BRUNO
6	1036173	VDVDNT76D04Z129W	VADUVA DIAMANT
7	1124500	CBLMSM73E08L872G	IACOBELLI MASSIMILIANO
8	1147939	CPZMRT69E29D773Q	CAPOZZI UMBERTO
9	1164184	DSGVSL68R15Z129V	DESAGA TAFTA VASILE
10	1176303	MHLSLC72H18Z129B	MIHALACHE STELICA
11	1186110	SVBNTN64E66Z335O	AISIEVBO NEWTON
12	1221609	MCNNIO68E28Z129F	MOCANU ION
13	1221646	SMNGRL79T09Z129W	SIMEANU GABRIEL
14	1222239	LTILII84M21Z129P	LITOIU ILIE
15	591277	STILCN57M27H501A	SITA LUCIANO
16	672448	RMLRFL60H23F839Y	RUMOLO RAFFAELE
17	704198	BLSJNC51M02Z600C	BLOISI JUAN NICOLAS
18	766679	GZZFRZ72M01H501C	UGAZZI FABRIZIO
19	802191	MCCMRC67T09H501U	MEACCI MARCO
20	811550	LVORRT66D13D636W	OLIVA ROBERTO
21	814689	RSSFPP56T30H501O	PIPPO SHOES DI RUSSO FILIPPO
22	818559	PSSFMN66C68Z700H	PASSEGGERI FILOMENA
23	819251	SPRCLD72B19H501B	EDILGENERAL DI SPORTELLI CLAUDIO
24	825152	DCRMRZ53A28H501Q	DE CARLI MAURIZIO
25	826556	BDLNRT60C06Z336C	ABDALLA NADER TOUS